

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 LUG. 2001

=====

ADDI' **25 LUG. 2001** NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: SARACENI

DELIBERAZIONE N° 1061

Proposta di legge regionale concernente:
"Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2001".



OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2001".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 10 maggio 2001, n. 11 concernente il bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2001;

VISTO l'art. 22 della L.R. 12/4/1977, n. 15 recante norme in materia di bilancio e di contabilità;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale in corso di perfezionamento con il quale sono stati accertati i residui attivi e passivi al 31/12/2000;

RITENUTO di dover provvedere agli adempimenti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del citato art. 22 della L.R. 12/4/1977, n. 15 nonché alle altre variazioni di bilancio che si rendono necessarie;

VISTA la proposta di legge all'uopo predisposta dall'Assessorato al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie e uditanne la relazione illustrativa

DELIBERA

all'unanimità:

- a) di approvare l'unita proposta di legge costituita da nn. 15 articoli ed una relazione concernente l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2001, il cui testo, con le relative tabelle, fa parte integrante della presente deliberazione;
- b) di sottoporre la proposta di legge stessa all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale.

Art. 1.

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 2001 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "A".

Art. 2.

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2001 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "B".

Art. 3.

1. Al bilancio pluriennale 2001-2003 sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella "C".

Art. 4.

1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'anno 2001, si intendono aggiornati in conformità alle variazioni e riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.

2. L'elenco 5 bis allegato alla legge regionale 10 maggio 2001, n. 11 modificato in relazione alle rettifiche apportate ai singoli capitoli dalla presente legge, è sostituito dall'allegata tabella "D".

Art. 5.


1. L'autorizzazione contenuta nel comma 1, lettera e), dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 11 è incrementata di un importo di lire 23.086.550.693, mentre è autorizzata la contrazione di un mutuo di lire 927.533.344.906, finalizzato alla copertura del saldo finanziario negativo connesso alla gestione dei pregressi esercizi.

2. Attesa la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 36 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, è fatta salva la facoltà, con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2002 o con il relativo assestamento, di rinnovare l'autorizzazione alla contrazione di uno o più mutui per il finanziamento delle somme inutilizzate iscritte nell'elenco n.5 allegato alla l.r. 11/2001 e dell'elenco 5bis di cui alla medesima legge come modificato dalla presente legge nonché di quelle autorizzate dal presente articolo.



IL/ASSESSORE

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Art. 6.

1. Improrogabilmente entro il 31 marzo 2002 i dirigenti dei settori regionali devono far pervenire all'Area 2.A., dell'Assessorato al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l'elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza, dell'esercizio 1999 e non pagati negli anni 1999, 2000 e 2001 per i quali, al 31 dicembre 2001 sia intervenuta perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 34 della l.r. 15/1977, precisando gli estremi degli atti originali di impegno, l'indicazione del creditore e la somma ancora dovuta ai fini dell'adozione dei decreti ricognitivi di cui al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 15/1977.
2. I dirigenti regionali tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 1 sono personalmente responsabili dell'esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto insorgere, da parte dei creditori, il diritto a reclamare l'assolvimento del credito stesso, nei termini contenuti nell'articolo 27 della l.r. 15/1977.
3. Oltre al rispetto di ogni altra condizione prevista dalle vigenti leggi, l'iscrizione delle partite contabili perente nel decreto ricognitivo di cui al comma 1 è condizione indispensabile per l'adozione degli atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernenti i residui passivi perenti reclamati dai creditori, salvo i casi previsti al comma 6, del presente articolo.
4. Entro la data del 31 marzo 2002 i direttori dei dipartimenti regionali devono far pervenire all'Area 2.A - Dipartimento Economia e Finanza un quadro dettagliato aggiornato degli impegni di rispettiva competenza assunti e dei pagamenti effettuati alla data del 31 dicembre 2001 relativamente ai debiti ricogniti con decreti progressi e quelli per i quali sia stata accertata la decadenza o la riduzione dell'importo del titolo del credito a suo tempo vantato da terzi.
5. Il Dipartimento Economia e Finanza è autorizzato a procedere alla revisione dei residui perenti ricogniti anche con la richiesta diretta di notizie alle strutture interessate circa la consegna o la cancellazione delle somme a suo tempo ricognite; trascorso il termine di quaranta giorni dal ricevimento della richiesta, le voci di debito non motivatamente confermate per il mantenimento dei residui perenti ricogniti sono eliminate con decreto.
6. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l'anno finanziario 2001, a carico degli esercizi 1999 e precedenti, ovvero per i quali le strutture amministrative ne abbiano ordinato l'emissione entro il termine con atti pervenuti alla ragioneria entro il 31 dicembre 2001, è consentita, nelle more del perfezionamento della procedura di cui al presente articolo, l'immediata riemissione o emissione dei titoli stessi a carico dell'esercizio 2002. Agli adempimenti contabili occorrenti per l'erogazione di tali ultime spese provvede direttamente l'Area 2.B.2, Ragioneria dell'Assessorato al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie.
7. Per l'esercizio finanziario 2001 è sospesa la facoltà di protrarre le operazioni di riscossione e pagamento oltre il 31 dicembre 2001, di cui al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 15/1977.
8. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio Regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo vengono effettuati direttamente dalla segreteria

L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

amministrativa del Consiglio Regionale e formalizzati con provvedimento dell'ufficio di presidenza.

Art. 7.

1. Per il pagamento di crediti perenti agli effetti amministrativi già iscritti in decreti ricognitivi dai quali siano stati successivamente eliminati per indisponibilità di elementi sulla permanenza del diritto alla riscossione da parte dei creditori e per i quali entro il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 del Codice Civile venga accertata l'esistenza del credito, è istituito il capitolo n. 16120 denominato "Pagamento a terzi di crediti perenti agli effetti amministrativi già ricogniti e successivamente eliminati per i quali venga accertato il permanere del diritto del creditore nei termini di cui all'art. 2946 del Codice Civile (Spesa Obbligatoria)" con lo stanziamento per l'anno 2001 di £. 1.000.000.000.

Art. 8.

1. All'art. 95, comma 1, della L.R. 10 maggio 2001, n. 10 il capitolo 42307 è sostituito dal capitolo 42317.

Art. 9.

1. Al fine di concorrere alle spese sostenute dalle Università Agrarie di Allumiere, Tarquinia e Tolfa per il personale loro assegnato dalla Regione Lazio ai sensi della legge n. 285/1977, per il triennio 2001-2003 è autorizzata l'erogazione dell'importo annuo complessivo di £. 415.646.000 di cui £. 202.325.000 per l'Università Agraria di Allumiere, £. 33.811.000 per l'Università Agraria di Tarquinia e £. 179.510.000 per l'Università Agraria di Tolfa.

Art. 10.

1. Al fine di dare completa attuazione alle previsioni di cui alla misura III.1.3 del DOCUP Ob. 5b annualità 1998/99, le maggiori somme dovute alle imprese artigiane quale "premio" per l'avvenuta trasformazione dei contratti d'apprendistato o di formazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato gravano, fino alla concorrenza di £. 500 milioni, sullo stanziamento del Cap. 22218 "Incentivazione delle assunzioni ed alla formazione delle imprese artigiane (L.R. 51 del 22/4/1985).

Art. 11.

1. Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 2000, deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi sottoposti al controllo della Regione:

- a) Parco Naturale Regionale dei "Monti Aurunci";

- b) Parco Naturale Regionale dei "Monti Simbruini";
 - c) Parco Regionale Naturale "Complesso lacuale Bracciano-Martignano";
 - d) Ente Regionale "Parco Vejo";
 - e) A.DI.SU Azienda per il diritto allo studio di Cassino;
 - f) A.DI.SU Azienda per il Diritto allo Studio di Viterbo;
2. Sono allegate le schede riepilogative dei bilanci di previsione degli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1.

Art. 12.

1. Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 2001, deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi sottoposti al controllo della Regione:
- a) Parco Regionale Naturale dei "Monti Lucretili"
 - b) Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma "Roma Natura";
 - c) Parco Regionale Naturale "Complesso lacuale Bracciano-Martignano";
 - d) Riserva Naturale "Monte Cervia e Monte Navegna";
 - e) Ente Parco Regionale dell'Appia Antica;
 - f) A.R.P. Agenzia Regionale per i Parchi;
 - g) Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini;
 - h) I.R.FO.D Istituto Regionale Formazione Dipendenti;
 - i) A.DI.SU. Azienda per il Diritto allo Studio di Viterbo.
2. Sono allegate le schede riepilogative dei bilanci di previsione degli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1.

ART. 13.

1. Nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, sono approvati i bilanci di previsione dell'ARSIAL per gli esercizi finanziari 2000 e 2001.
2. Ai fini degli adempimenti di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, e successive modificazioni ed integrazioni, l'ARSIAL è tenuta a riformulare i bilanci di previsione e gli annessi programmi relativi agli esercizi finanziari 2000 e 2001, con le seguenti prescrizioni:
- a) riaccertare i residui attivi e passivi formati nelle gestioni precedenti;
 - b) adeguare i capitoli di entrata del bilancio dell'Agenzia agli stanziamenti regionali concernenti i trasferimenti delle risorse finanziarie a favore di ARSIAL previsti nelle leggi regionali di approvazione dei bilanci di previsione della Regione Lazio per gli anni 2000 e 2001 (l.r. nn. 12 e 14/2000 ; e l.r. nn. 10 e 11/2001);
3. L'elaborazione derivante dalla riformulazione dei bilanci di previsione ai sensi del comma 1, deve essere svolta dall'ARSIAL. L'assessorato all'Agricoltura, delegato dalla Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, ne esercita il controllo e la vigilanza.
4. I bilanci, rielaborati ai sensi dei precedenti commi e adottati dal competente organo dell'Agenzia, devono pervenire alla Giunta regionale entro il 30 settembre 2001, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 3 della l.r. 19/1991 e, successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14.

1. Sono eliminati dal bilancio 2001 i capitoli di spesa afferenti programmi comunitari per i quali non è più possibile eseguire impegni e pagamenti ai sensi dei regolamenti comunitari. Agli eventuali oneri derivanti da obblighi assunti nei confronti di terzi si fa fronte con le risorse regionali di cui al capitolo n. 28910.

Art. 15.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ASSENTI

Vincenzo Maria Saraceni